



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Area Tecnica – 4° Servizio

“Pianificazione e Sviluppo del Territorio”

SERVIZIO - SUAP-COMMERCIO-INDUSTRIA-ARTIGIANATO-AGRICOLTURA-MOBILITA' COMUNALE
suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

REGOLAMENTO COMUNALE MANIFESTAZIONI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI PROCEDURE E ATTI ABILITATIVI

○○○○○○

Normativa di riferimento

*art. 19, primo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 163, del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112
artt. 68, 69, 71 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773
artt. 141 e 142 del regolamento al T.U. n. 773/31, approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635; Circolare Min. Interno
15/02/1951, n. 16 (definizione di locale) n. 5 dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616; (trasferimento competenze,
dalla Questura al Sindaco) Legge 25/08/91, n. 287; art. 20 legge 07/08/1990, n. 241 legge n. 447 del 26/10/1995, (
legge quadro inquinamento acustico). D.P.C.M. 16/04/1999 (sorgenti sonore dei luoghi di intrattenimento danzante,
pubblico spettacolo e pubblici esercizi) art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311 (semplificazioni procedimenti
amministrativi) D.P.R. 06/11/2002 n- 293; D.M. 19/08/96, modificato dal Decreto M. 06/03/2001. (regole tecniche
per i locali e classificazioni) Art. 666 del codice penale (spettacoli e trattenimenti senza la licenza) modificato dall'art.
49 del d.lgs 30/12/99, n. 507; D.P.C.M. 25/05/1990, (direttive alle Regioni per orari di apertura e chiusura dei locali di
intrattenimento) Art. 13 comma 2 de decreto legge 09 febbraio 212, convertito in legge 04 aprile 2012 n. 35
D.P.R. n. 151/2011, (norme di prevenzione incendi) D.l. n. 91/2013 Convertito in legge n. 112/2013- Tab. A D.lgs n.
222 del 11-12-2016*

INDICE

ART. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni

ART. 2 - Attività di spettacolo e pubblici trattenimenti all'aperto, eventi, manifestazioni a carattere temporaneo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso - Feste popolari, concerti musicali, sfilate di moda, parchi di divertimento, competizioni sportive e simili-Regimi amministrativi

ART. 3 - Misure di contenimento del rischio in occasione di spettacoli e trattenimenti pubblici all'aperto – Direttiva Ministero dell'Interno n. 1101/1/110 (10) del 18.07.2018- Piano di sicurezza)

ART. 4 - Attività di spettacoli e/o intrattenimenti temporanei in locali, strutture aperti al pubblico o impianti all'aperto destinati ad altre attività, con o senza vendita o somministrazione alimenti e bevande -Regime amministrativo

ART. 5 - Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività simili- in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande - Ristoranti-Bar, Circoli Privati, lidi balneari, sale adibiti ad altri usi, non rientrante tra le attività di pubblico spettacolo

ART. 6 - Orari e livelli sonori dei locali che svolgono attività complementari di musica Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività simili-non rientrante tra le attività di pubblico spettacolo

ART 7 - Scuole di danza e sale pubbliche di audizione

ART. 8 – Sagre, Fiere, Mercatini, Mostre, straordinarie e Temporanei a carattere commerciale e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, in assenza di pubblico spettacolo o trattenimento- Regime amministrativo

ART 9 - Ulteriori disposizioni riguardante lo svolgimento di fiera, feste, mercato, sagre o altre manifestazioni e trattenimenti all'aperto

ART. 10 - Spettacoli viaggianti: circhi equestri, parchi di divertimento, teatri viaggianti, giostre, autopiste ecc.- DEFINIZIONI

ART. 11 - Spettacoli viaggianti annuali permanenti- Regimi amministrativi- norme generali e codice di registrazione attività

ART. 12 - Spettacoli viaggianti temporanei in occasione di feste, manifestazioni temporanee – regime amministrativo

ART. 13 - Giochi Gonfiabili- condizioni di esercizio

ART 14 - Aspetti procedurali - tempi e adempimenti amministrativi per le attività di spettacoli- trattenimenti pubblici – manifestazioni varie

ART. 15- Sanzioni

ART. 16 - Norme di rinvio

ART. 1
(Oggetto del regolamento e definizioni)

1 Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo e/o trattenimento pubblico svolto sul territorio del comune Corigliano-Rossano, ai sensi degli artt. 68, 69, 71 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. in locali al chiuso adibiti anche ad altri usi o in aree pubbliche o private all'aperto (Feste di piazza – trattenimenti musicali o danzanti – spettacoli viaggianti ed altre attività similari).

2 Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **Per LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO:** lo spazio privato che permette di vedere dall'esterno quanto in esso accade.
- b) **Per LOCALI PRIVATI:** i locali in cui vengono effettuati spettacoli o intrattenimenti da parte di associazioni, circoli o altro, in favore esclusivamente dei soci. Sono invece assoggettabili ai locali pubblici quando vengono a configurarsi elementi quali il pagamento del biglietto d'ingresso o il rilascio, senza formalità, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso *(la qualità di socio deve essere posseduta prima della presentazione della persona al botteghino per l'acquisto del biglietto)* o quando venga effettuata la pubblicità dello spettacolo o trattenimento a mezzo di giornali, manifesti o altro, destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini *(circolare del Ministero dell'Interno n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984).*
- c) **SPETTACOLO:** si intende per spettacolo quell'azione di persone che ha lo scopo di divertire ed alla quale il pubblico assiste passivamente recependo l'azione stessa mediante la vista e/o l'udito.
- d) **TRATTENIMENTO:** si intende per trattenimento una riunione a scopo di divertimento alle quali il pubblico partecipa attivamente.
- e) **EVENTI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO** a carattere temporaneo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso - Feste popolari, concerti musicali, sfilate di moda, parchi di divertimento, competizioni sportive sportivi e simili, sono tutte quelle iniziative di tipo ricreativo, ludico, sociale, sportivo, politico e religioso che si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, che possono richiamare anche un rilevante numero di persone, organizzate normalmente da associazioni, partiti politici, comitati o gruppi spontanei di persone, cittadini privi di riconoscimento, uniti fra loro dal comune desiderio di fare festa in onore di un santo o in occasione di un evento o ricorrenza particolare con o senza scopo di lucro, da pubbliche amministrazioni o da organismi ed enti pubblici, quali ad esempio:
 - Feste popolari di piazza in cui tengono anche mercatini – sagre – mostre esposizioni - fiere temporanei, iniziative che si tengono in occasione di particolari eventi o periodi dell'anno al fine di richiamare cittadini e turisti dei comuni vicini e non solo;
 - Eventi che si tengono all'interno di impianti sportivi, in occasione di competizioni con grande richiamo di pubblico;
 - Eventi in occasione di manifestazioni ricreative di massa (concerti, manifestazioni musicali, sportive, parchi di divertimento);
 - Eventi in occasione di visite di personalità
 - Eventi in occasione di celebrazioni religiose;
 - Eventi in occasione di manifestazioni politico/sociali;
 - Competizioni sportive;
 - Luna Park

f) **LUOGHI PUBBLICI**, gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici e simili) .

g) **LUOGHI APERTI AL PUBBLICO**, gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura) .

h) **LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO**: Insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi (art. 17 della circolare n. 16/51 del Ministero dell'Interno, art. 1, comma 1, del D.M. 19/08/1996), sono compresi:

- **TEATRI CINEMATOGRAFI CINEMA-TEATRI AUDITORI E SALE CONVEGNO** (*quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*);

-**LOCALI DI TRATTENIMENTO**, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie;

- **SALE DA BALLO E DISCOTECHE TEATRI TENDA CIRCHI SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO**;

-**LOCALI MULTIUSO UTILIZZATI OCCASIONALMENTE PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO**;

- **LUOGO PUBBLICO, ARENE, PIAZZE, AREE APERTE** dotate di strutture per lo stationamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;

-**RISTORANTI, BAR, PIANO-BAR**, dove si tengono oltre all'attività commerciale di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori;

-**CIRCOLO PRIVATO** in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (*possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque*);

-**GARE DI MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E SIMILI** che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stationamento dello stesso (*vedi Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.*);

i) **PER CAPIENZA COMPLESSIVA DI PERSONE IN UN LOCALE**, si intende il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Non è quindi considerato ai fini della capienza il numero di persone che eventualmente affollino zone nelle quali non è consentita la presenza di pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o intrattenimenti all'aperto, aree non delimitate da transenne, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;

l) **PER CALCOLO DELLA CAPIENZA MASSIMA DI UN LOCALE ADIBITO A SALA DA BALLO O DISCOTECA**, la superficie da considerare è quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale."nella superficie quindi vanno considerate eventuali tramezzature interne e gli altri spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zone correlate come i salotti e le aree di sosta, la zona bar, ecc...), mentre vanno esclusi

tutti gli altri spazi non accessibili al pubblico (magazzini, depositi, guardaroba, servizi igienici, ecc..). (circolare del Ministero dell'Interno n. 0006832 del 4.5.2011).

m) Per S.U.A.P., lo sportello unico attività economiche e produttive del Comune di Corigliano-Rossano, di cui al Dpr n. 160/2010;

n) Per CCVLPS; La Commissione Comunale di Vigilanza Locali pubblico spettacolo (art. 141 e 142 del Tulp);

o) Per PEC – la posta elettronica certificata;

p) Per SCIA – la segnalazione certificata di inizio attività;

h) Per Autorizzazione- il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività che rilascia il Suap;

r) Per Modello o modulistica- l'istanza di richiesta o Scia, con gli allegati (dichiarazioni e asseverazioni), approvata dal Suap e pubblicata sul proprio portale web.

3 Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo le attività di:

-PIANO BAR, DISCO BAR, VIDEO BAR, svolte in maniera complementare nei pubblici esercizi;

- LOCALI DI PERTINENZA DI SEDI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI, destinati esclusivamente a riunioni operative;

-PUBBLICI ESERCIZI in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori;

- FIERE, SAGRE, a scopo esclusivamente commerciale o promozionale;

- GALLERIE, MOSTRE, ESPOSIZIONI all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (*dove il pubblico assiste passivamente*) o del trattenimento (*dove il pubblico è coinvolto attivamente*);

-CIRCOLI PRIVATI esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

-IMPIANTI SPORTIVI privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

- PALESTRE prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;

-SCUOLE DI DANZA O SIMILI prive di strutture per lo stazionamento del pubblico; -PISCINE PRIVATE prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (*es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private*);

-SINGOLE GIOSTRE dello spettacolo viaggiante non costituenti luna Park.

4 Si applicano alle attività previste dal presente regolamento, le norme sul procedimento amministrativo di cui al successivo art. 14, e quelli sul funzionamento della commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (art. 141 bis, 142 del Tulp- regolamento comunale), approvate dal Comune con apposito regolamento.

ART. 2

(Attività di spettacolo e pubblici trattenimenti all'aperto, eventi, manifestazioni a carattere temporaneo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso - Feste popolari, concerti musicali, sfilate di moda, parchi di divertimento, competizioni sportive e simili- Regimi amministrativi)

1 L'amministrazione comunale, favorisce e promuove sul proprio territorio, lo svolgimento di spettacoli e pubblici trattenimenti in cui sono svolte anche fiere, sagre, mercatini, ed eventi similari, in modo temporaneo, in occasione o meno di ricorrenze e festività nel corso dell'anno in luoghi pubblici e/o privati.

2 Le attività di intrattenimenti e spettacoli all'aperto di cui all'art. 1, lettera e), del presente regolamento, sono sottoposte ai seguenti regimi amministrativi:

a) AUTORIZZAZIONE – L'istanza e gli allegati sono inviati allo SUAP mediante il portale informatico SuapCalabria, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata, quando:

- la manifestazione si protrae oltre le ore 24,00 del giorno di inizio;
- è prevista una partecipazione oltre le 200 persone;
- vi sono strutture appositamente allestite per il pubblico o impianti soggetti a certificazione di sicurezza ovvero impianti con emissioni sonore che superano le soglie della zonizzazione acustica comunale.

b) SCIA - è inviata allo SUAP, unitamente agli allegati, mediante il portale informatico SuapCalabria, almeno 10 giorni lavorativi, prima dell'inizio dell'attività, quando:

- è prevista una partecipazione pari o inferiore a 200 persone;
- si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;
- In assenza di strutture appositamente allestite per il pubblico, o impianti soggetti a certificazione di sicurezza, o impianti con emissione sonore che non superano le soglie della zonizzazione acustica comunale;
- Sono organizzate direttamente dall'amministrazione comunale. In questo caso la Giunta municipale, con propria deliberazione, contenente i pareri di regolarità tecnica da parte degli uffici interessati, approva il programma della manifestazione, che deve essere allegata alla Scia.

2-bis Quando le attività di intrattenimenti e/o spettacoli al chiuso o all'aperto, ovvero fiere-sagre mercatini temporanei e simili, previste dal presente regolamento, sono organizzate direttamente dall'amministrazione comunale, Il dirigente o responsabile del servizio, che promuove l'evento, trasmette al Suap mediante posta elettronica certificata (PEC), la Scia prima dell'inizio dell'attività, unitamente alla deliberazione che approva il programma della manifestazione, nonché la documentazione indicata nel modello Suap.

3-bis Quando nella deliberazione della programmazione approvata dalla Giunta, di cui al precedente comma, è previsto uno o più eventi per i quali è richiesto l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza, limitatamente a tali eventi, La scia avrà efficacia solo dopo le verifiche con esito favorevole della commissione di vigilanza.

3 In assenza di strutture appositamente allestite per il pubblico, la relazione asseverata di un tecnico abilitato, elimina la necessità del sopralluogo della commissione di vigilanza (art. 141, comma 2). In tutti i casi, in cui sono previsti spettacoli e trattenimenti pubblici, la Scia o la richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione di Vigilanza locali di

pubblico spettacolo (art. 141 bis, comma 2 R.D. 06-05-1940, n. 635).

4 Quanto alla misura massima di partecipanti, debba farsi riferimento non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile dell'evento, bensì all'oggettiva capienza del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi. La capienza massima può essere determinata, previa una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento, sulla base dei criteri stabiliti con D.M. del 19-08-1996, modificato dal D.M. 06-03-2001. (spettacoli e trattenimenti occasionali svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche).

5 Sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, art. 1, comma 2, modificato dall'art. 1, comma 1 del d.m. 18 dicembre 2012, e quindi dall'intervento della commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo, i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico. Rimane in tutti i casi l'obbligo di produrre la certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.(titolo IX della regola tecnica allagata al D.M. 19/08/1996).

6 Nel caso in cui siano presenti strutture o impianti con emissione sonore, dovrà essere trasmessa al Suap la relativa comunicazione quando non si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale, ovvero il Nulla osta di impatto acustico, (documentazione di impatto acustico), redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore. Le attività non potranno essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta (punto 78 Tab. A alleg. al D.lgs n. 222/2016). E' prevista la possibilità per il richiedente di presentare richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h) della legge n. 447/1995, per la concessione di una deroga all'emissione e alla immissione dei livelli sonori previsti dal piano di zonizzazione acustica vigente del comunale.

7 Nel caso di pubblico intrattenimento o spettacolo svolto su suolo pubblico, il richiedente invia al Suap, prima dell'inizio della manifestazione, la ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai mq. dell'area effettivamente occupata. La somma è determinata dal settore finanziario – Ufficio Tributi del comune, a cui il Suap invia telematicamente la pratica. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, comprende anche la concessione dello spazio pubblico (p. 77 tab. A allegata al D.lgs n. 222/2016).

8 Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiosi fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, è tenuto ad inviare avviso, almeno tre giorni prima al Questore (Commissariato di P.S.), con la relazione descrittiva dell'evento, le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare, e una planimetria dell'area interessata dall'evento. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a ad euro 51.00 (art. 25 del Tulp).

9 Fermo restante, il rispetto delle norme di cui al successivo art. 4, nel corso di manifestazioni pubbliche, spettacoli o intrattenimenti, previste dal presente articolo è consentito svolgere:

- a) Diffusione musicale con o senza balli con orchestra, posizionata su un palco;
- b) Somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici-vendita/esposizioni di prodotti alimentari e non (mercatini- fiere – sagre ecc);
- c) Installazioni di gazebo, stand o furgoni di ristorazione mobili;
- d) Giostre e spettacoli viaggianti;
- e) Accensioni di Fuochi- Fuochi d'artificio “ pirotecnici”;

- f) Allestimento di impianto provvisorio di illuminazione o luminari;
 g) Proiezioni di film, eventi sportivi –concorsi canori o di bellezza, -tombole di beneficenza, -comizi e dibattiti pubblici sul tema della manifestazione, -cortei ecc.

Per ciascuno di dette attività si applicano le specifiche norme di settore. In particolare:

- Per l'accensione di fuochi artificiali (art. 57 del T.U.L.P.S. anche marcati CE), valgono le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 559 del 11/01/2001, integrata con nota del dipartimento della Pubblica Sicurezza , prot. n. 557 del 20/05/2014.

Le accensioni e gli spari devono essere effettuati in luoghi isolati e non nelle immediate vicinanze di locali pubblici, abitazioni o altri luoghi in cui ci sia affollamento di persone.

I fuochi pirotecnici possono essere accesi non più tardi della mezzanotte nel periodo invernale e fino alle ore 01,00 nel periodo estivo che va dal 01/06 al 30/09, con eccezione per ricorrenze o festività patronali.

-Per l'installazione di un impianto di illuminazione straordinaria occorre trasmettere apposita certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7, del decreto del Ministero S.E. 22-01-2007, n. 37.

- Per le manifestazioni a premio, la disciplina di cui al d.P.R. n. 430/2001.

10 Ai fini di una maggiore garanzia dell'ordine, sicurezza pubblica, igiene e sanità, al traffico ed inquinamento acustico, sono stabiliti nei titoli abilitativi o nella ricevuta della Scia all'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento pubblico, prescrizioni e condizioni di esercizio. Il Sindaco può in ogni momento, sospendere, annullare o revocare la manifestazione /evento, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per inosservanza delle condizioni e prescrizioni imposte, anche a richiesta degli organi delle forze dell'ordine ovvero del Questore. In tutti i casi è fatto obbligo, al proponente, soggetto interessato di inviare al Questore ai sensi dell'art. 18, del Tulps , R.D. n. 773/31, il preavviso di pubblica manifestazione almeno 3 giorni prima dell'inizio.

11 L'assenza di autorizzazione/Scia, o il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità a tutela della incolumità pubblica è punibile con una sanzione amministrativa non inferiore a euro 103,29 e con arresto fino a 6 mesi con conseguente obbligo di denuncia alla autorità Giudiziaria (rifer. codice penale artt. 666 e 681), ed al fermo immediato dell'attività avviata o alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 3

(Misure di contenimento del rischio in occasione di spettacoli e trattenimenti pubblici all'aperto – Direttiva Ministero dell'Interno n. 1101/1/110 (10) del 18.07.2018- Piano di sicurezza)

1 Per le attività di spettacolo e pubblici trattenimenti che si tengono in luoghi all'aperto sul territorio comunale, l'organizzatore della manifestazione, ai fini della mitigazione del rischio, è tenuto a redigere ed inviare al suap in allegato alla richiesta di autorizzazione un piano di sicurezza che dovrà riportare:

a) REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA:

- Accessibilità mezzi di soccorso

Larghezza: 3:50 m.

Altezza libera 4:00 m.

Raggio di volta : 13 m.

Pendenza non superiore al 10%

Resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come max –emergenze. Viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupati.

b) PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSI DEL PUBBLICO:

- I varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione devono avere caratteristiche idonee ai fini dell'esodo in caso di emergenza oppure dovrà essere previsto un sistema di esodo completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.
-

c) CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE:

- Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massimo pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato, dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dell'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposte.
- La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m. Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero conta-persone.

d) SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI:

- Per l'affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta ai fini di Safety la suddivisione in settori.
- Per l'affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.
- Per l'affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori dovranno essere realizzati secondo i requisiti e lo schema indicati nella direttiva del Ministero dell'Interno n. 1101/1/110 (10) del 18.07.2018.

e) PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco/scenografia. Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dell'organizzatore.
- In manifestazioni ove si prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 D.lgs 8 marzo 2006 n. 139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D-M- Interno 22.febbraio 1996, n. 261.

f) GESTIONE DELL'EMERGENZA e EVACUAZIONE

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- Le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;ù
- Le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- Le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- Le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- Le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia di intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare facendo ricorso alla messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonore le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- Alimentazione elettrica con linea dedicata;
- Livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione; la presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal uopo si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.l.vo n. 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo.

Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

g) OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- Assistenza all'esodo;
- Instradamento e monitoraggio dell'evento;
- Lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

- Soggetto iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai corpi dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani, al servizio sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico.fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
- Addetti alla lotta all'antincendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10. Marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente di cui sopra.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti formati in corsi di livello C, ai sensi del D.M. 10. Marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 609/96, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.lvo n. 139/2006 e s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco.

2 Per le manifestazioni DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI, in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiore a 75 Kg;
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a 3 metri tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL;
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche tecniche e alla regola d'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata all'ufficio Suap del Comune.

3 Per le manifestazioni caratterizzate da peculiari criticità che si svolgono nei centri storici del Comune, potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e

dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria e della sicurezza.

Il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni piu' rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obbiettivi di sicurezza da perseguire, indicando quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obbiettivi. Dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentono di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

In esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

4 Per le attività di spettacolo e pubblici trattenimenti che si tengono in luoghi all'aperto sul territorio comunale, per i quali è prevista una partecipazione fino a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno d'inizio l'organizzatore della manifestazione, è tenuto a redigere ed inviare al SUAP oltre alla documentazione prevista nel modello della SCIA, una relazione a firma di tecnico abilitato con le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare, con riferimento particolare alle disposizioni di cui al precedente comma 2, del presente articolo.

ART. 4

(Attività di spettacoli e/o intrattenimenti temporanei in locali, strutture aperti al pubblico o impianti all'aperto destinati ad altre attività, con o senza vendita o somministrazione alimenti e bevande -Regime amministrativo).

1 Ai fini del presente articolo, si intendono per spettacoli e/o intrattenimenti temporanei in locali, strutture aperti al pubblico o impianti all'aperto destinati ad altre attività, con o senza vendita o somministrazione alimenti e bevande, quelli che si tengono per non più di una volta al mese nello stesso luogo o locale, con durata anche oltre le ore 24,00 del giorno di inizio, e fino alle ore 01,00 di quello successivo. Nel periodo dal 01.06 al 30.08, e nel mese di Dicembre è consentito svolgere tale attività fino ad un massimo di tre eventi nell'arco del mese, con durata anche oltre le ore 24,00 del giorno di inizio, e fino alle ore 03,00 di quello successivo. Eventuali deroghe possono essere concesse dal comune, previa richiesta motivata dell'interessato.

2 L'attività di spettacolo intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività, quali ad esempio: Ristoranti- Bar – centri commerciali- centri sportivi – palestre – stadi – arene- ed altre strutture pubbliche o private in possesso dei requisiti edilizi urbanistici – igienico sanitari e di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 68 e 69 del TULPS, è soggetto ai seguenti regimi amministrativi:

- AUTORIZZAZIONE- Per eventi oltre le 200 persone o che si svolgono oltre le ore 24,00 del giorno di inizio ovvero che si tengono su una superficie lorda in pianta al chiuso o all'aperto delimitata superiore a 200 mq. L'istanza è inviata al S.U.A.P. almeno 20 giorni lavorativi prima dello spettacolo. La pratica è trasmessa dal Suap al Presidente della Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo, che convoca la commissione, sentito il responsabile dello Suap (art. 141 bis, comma 2 R.D. 06-05-1940, n. 635 Tulps).

- **SCIA** (segnalazione certificata di inizio attività), per eventi fino ad un massimo di 200 persone che terminano entro le ore 24.00 del giorno di inizio, con una superficie lorda in pianta al chiuso o all'aperto delimitata inferiore a 200 mq. La Scia è inviata al S.U.A.P. almeno 15 giorni lavorativi prima dello spettacolo. La pratica è trasmessa al Presidente della Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo (art. 141 bis, comma 2 R.D. 06-05-1940, n. 635). All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo della commissione (art. 141, comma 2).

3 In tutti i casi in cui non è previsto l'intervento della CCVLPS, è sempre necessario allegare alla SCIA la certificazione di idoneità statica delle strutture eventualmente allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.(titolo IX della regola tecnica allagata al D.M. 19/08/1996).

4 Per gli spettacoli temporanei organizzati dall'amministrazione comunale, in locali, strutture o impianti aperti al pubblico, di cui al precedente comma 2, del presente articolo, in regola con le norme edilizie – urbanistiche – igienico sanitarie, senza alterare lo stato dei luoghi, si applicano le norme di cui al comma 2-bis dell'art. 2, del presente regolamento.

5 Quanto alla misura massima di partecipanti, debba farsi riferimento non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile dell'evento, bensì all'oggettiva capienza dell'impianto o del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi, sulla base dei criteri stabiliti con D.M. del 19-08-1996, modificato dal D.M. 06-03-2001. (spettacoli e trattenimenti occasionali svolti all'interno di impianti sportivi, nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche).

6 Fermo restante il rispetto delle norme antincendio previsti dalla vigente normativa di settore, sono escluse dalla SCIA di prevenzione incendi gli spettacoli e/o intrattenimenti temporanei di qualsiasi genere (tab. A alleg. al D.lgs n. 222/2016).

7 In tutti i casi in cui è previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o di utilizzo di strumenti musicali:

- a) Se non si superano le soglie della zonizzazione acustica comunale, occorre presentare la comunicazione di impatto acustico;
- b) In caso di emissione superiori ai limiti della zonizzazione comunale, occorre presentare richiesta di Nulla Osta di impatto acustico. La documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate allo SUAP contestualmente all'istanza o alla Scia (punto 8 tab. A, allegata al D.lgs n. 222/2016).

8 Per quanto riguarda la validità temporale della relazione tecnica redatta da un professionista per gli allestimenti o locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, può ritenersi valida anche per i due anni successivi, sempre che si attesti la conformità dell'allestimento alle regole tecniche di cui al D.M. 19-08-1996, integrato e modificato dal D.M. 06-03-2001.

9 A salvaguardia dei beni e del patrimonio comunale, nel caso di eventi che si svolgono all'interno di impianti sportivi o di altre strutture pubbliche comunali al chiuso o all'aperto, può essere richiesto all'organizzatore dell'evento, un polizza assicurativa o fideiussoria, oltre ai canoni dovuti previsti da appositi regolamenti comunali, a garanzia di eventuali danni che si presume possano essere provocati all'impianto nel corso della manifestazione. L'importo è stabilito dal servizio patrimonio dell'Ente in base ad una valutazione dei rischi potenziali.

ART. 5

(Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività similari- in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande - Ristoranti-Bar, Circoli Privati, lidi balneari, sale adibiti ad altri usi, non rientrante tra le attività di pubblico spettacolo).

(art. 13 comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, che abroga alcune disposizioni contenute nei rr.dd. n. 773/1931 Tulps e n. 635/19 - circolare n. 3469 del 17 novembre 1998-d.l. n. 91/2013 Conv. In legge n. 112/2013. -risoluzione Ministeriale sviluppo economico del 15-04-2015 prot. n. 52713; D.lgs n- 222/2016).

1 Non sono soggette ad autorizzazione, licenza, concessione, permesso nulla osta o altro titolo comunque denominato, le attività di Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività similari- svolte in maniera complementare, all'interno di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Ristoranti-Bar, lidi balneari, Circoli Privati sale adibiti ad altri usi), o nelle aree adiacenti, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- L'attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, deve essere preponderante, così come anche le attività socio-culturali e delle associazioni o circoli privati previsti nel proprio statuto. L'intrattenimento dovrà essere saltuario, occasionale, e rappresentare un attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella commerciale;
- L'accesso ai locali o all'aria adiacente occupata a seguito di regolare concessione dell'uso del suolo da parte del Comune, deve essere libero, non deve essere fatto pagare alcun biglietto di ingresso anche attraverso la forma del tesseramento a chiunque ne faccia richiesta;
- Non deve essere maggiorato il prezzo delle consumazioni;
- Non devono esserci sale appositamente attrezzate o modificate, come ad esempio: spostamenti di tavoli o sedie disposte a platea;
- L'evento non deve essere pubblicizzato. E' consentito affiggere solo manifesti, tipo locandina, alle porte di ingresso o all'interno del locale;
- Non devono essere allestiti strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo, né palchi o simili strutture per artisti, oltre a quelli che normalmente sono già presenti nella sala o locale;
- Le eventuali attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, non devono essere installate in aree accessibili al pubblico;
- L'intrattenimento musicale, deve avvenire negli orari stabiliti dal Comune.
- Il titolare o il gestore dell'esercizio, non deve essere destinatario di provvedimenti inibitori o sanzionatori in materia di inquinamento acustico, disturbi alla quiete e all'ordine pubblico. Tuttavia quest'ultima condizione resta valida fino alla conformazione ed eliminazione degli inconvenienti accertati e/o sanzionati dagli organi preposti alla vigilanza.

2 Il criterio della prevalenza, dell'attività è commisurato in rapporto al volume d'affari totale dell'esercizio per cui si ha prevalenza quando viene superata la soglia del 50% di fatturato. (parere Antitrust, segnalazione prot. n. 49721/2008).

3 L'autorizzazione alla somministrazione, ovvero l'attività di vendita in qualunque luogo, abilita altresì all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo.

4 A salvaguardia del diritto alla salute, alla tutela della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei cittadini, residenti in una determinata area del territorio comunale, ed al fine di concorrere al sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere della comunità, per il contrasto di spaccio di droga e abuso di alcol, il Sindaco, ai sensi dell'art. 8, del D.L. n. 14, del 20-02-2017, convertito in legge n. 48, del 18-04-2017 (legge Sicurezza Urbana), anche a seguito di esposti da parte di cittadini residenti nelle

abitazioni circostanti, nonché alla presenza di un elevato numero di avventori che stazionano all'esterno del locale fino a tarda notte, può emanare, secondo i casi, ordinanze contingibili ed urgenti, ordinarie – sulla sicurezza- in qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del d.lgs n. 267/2000, in cui può anche fissare l'orario massimo di apertura di un locale, diversificandolo anche per i giorni della settimana, ovvero condizioni e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'art. 9 del TULPS. Gli accertamenti atti a verificare tali elementi fondamentali che possano giustificare il provvedimento del Sindaco, sono demandate alla Polizia Municipale, e agli organi della polizia di Stato, ovvero ad ogni altro organo deputato alla vigilanza ed al controllo del territorio, i quali avvalendosi degli organi competenti (ARPACAL- ASP o altro organismo accreditato), hanno il compito di verificare, previa istruttoria, l'effettiva situazione di grave pericolo e disagio tale da minacciare la salute, l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, con riferimento anche al superamento dei valori limite delle emissioni sonore stabilite dalla zonizzazione acustica del Comune (art. 8, legge 26.10.1995; DPCM 18.09.1997; art. 4 DPR 19.10.2011, n. 227). Le violazioni alle suddette norme, sono sanzionate previa espressa richiesta dagli organi accertatori, con provvedimento del Sindaco, con la sospensione dell'attività fino a 30 giorni ovvero, con la revoca della licenza o autorizzazione commerciale nel caso di recidiva (almeno 3 volte dello stesso reato nel periodo di attività, art. 10 del TULPS.). Si applica inoltre l'art. 666 commi 1,3, e 4 del c.p. sanzione pecuniaria da euro 258,00 a 1549,00.

ART. 6

(Orari e livelli sonori dei locali che svolgono attività complementari di musica Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività similari-non rientrante tra le attività di pubblico spettacolo).

1 I titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Ristoranti-Bar, Circoli Privati sale adibiti ad altri usi), che svolgono in maniera complementare attività di intrattenimento musicale previste dal precedente articolo 5, sono tenuti ad osservare i seguenti orari e livelli sonori:

- a) Nelle ore DIURNE Massimo di 65 dB (A) dalle ore 09.00 -13.00 e dalle ore 17.00 - 21.00;
- b) Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB (A) dalle ore 21.00 alle ore 01.00 e dalle ore 21.00 alle ore 02,00 lungo la fascia costiera marina, con prolungamento di 1 ora per i locali che saranno in grado di abbattere significativamente le emissioni acustiche dopo le ore 01,00.

2 In occasione di particolari periodi dell'anno o festività riconosciute, il dirigente/responsabile dello Suap, su richiesta dell'interessato, sentito il Comando della Polizia Municipale, può concedere specifiche deroghe sia all'osservanza degli orari che alle emissioni sonore previste dal precedente comma 1.

3 Le norme di cui sopra, non si applicano agli eventi o manifestazioni organizzati nei pubblici esercizi in forma privata, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, e altre ricorrenze quali: matrimoni, compleanni, battesimi e simili.

4 Resta fermo per tutti gli impianti fissi di diffusione musicale l'obbligo di essere dotati di strumentazione speciale " limitatore di emissioni acustiche (LIMITER)" per contenere le emissioni sonore prodotte dagli stessi, e della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore.

ART 7

(Scuole di danza e sale pubbliche di audizione)

1 Secondo quanto previsto dalla *circolare Ministero dell'interno dipartimento di P.S. n. 559/c 19479.12010, del 28/11/1994*, per scuole di danza si intende il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza.

2 Per sale di audizione (scuole di musica), si intende in luogo dove i partecipanti ascoltano musica e apprendono l'arte della musica.

3 L'apertura di una scuola di danza o di musica che attende esclusivamente alla preparazione di ballerini, e/o all'insegnamento della musica, è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 241/90, e smi. da inviare al SUAP, unitamente alla documentazione indicata nel modello Scia.

4 Nel caso in cui oltre all'insegnamento del ballo e/o della musica all'interno dei locali avvengano anche in modo sporadico trattenimenti danzanti con finalità imprenditoriale, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, del presente regolamento.

ART. 8

(SAGRE, FIERE - MERCATI-MOSTRE straordinarie e Temporanei a carattere commerciale e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, in assenza di pubblico spettacolo o trattenimento- Regime amministrativo)

1 L'attività di sagre, fiere e mercati, temporanei, che potranno tenersi nel corso dell'anno per non più di una volta al mese, con esclusione del mese di dicembre o in concomitanza di festività locali e Nazionali, con finalità commerciali o promozionali, organizzati da soggetti privati, associazioni, comitati e simili, svolte in assenza di pubblico spettacolo, è soggetta, ai seguenti regimi amministrativi:

a) AUTORIZZAZIONE - Attività che si svolgono in luoghi pubblici o privati –piazze- strade e simili Sale- strutture pubbliche o private, con una partecipazione superiore a 200 persone, con strutture/impianti o meno appositamente allestite. La richiesta con gli allegati, è inviata al Suap, mediante il sistema informatico SuapCalabria, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione. L'avvio del procedimento da parte del Suap, è subordinato a un atto di indirizzo trasmesso al dirigente o responsabile del servizio, con deliberazione della Giunta Comunale. Il procedimento rimane sospeso fino all'approvazione della suddetta deliberazione.

b) S.C.I.A. Attività che si svolgono in luoghi pubblici o privati –piazze- strade e simili Sale- strutture pubbliche o private, con una partecipazione fino a 200 persone, senza strutture/impianti appositamente allestite. La richiesta con gli allegati, è inviata al Suap, mediante il sistema informatico SuapCalabria, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione.

2 In allegato alla richiesta o alla scia condizionata, oltre alla documentazione indicata nel modello Suap, è trasmesso l'elenco dei partecipanti (venditori ambulanti- espositori di prodotti, spettacoli viaggianti ecc), nonché la ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai mq. totali dell'area effettivamente occupata. La somma è determinata dal settore finanziario – Ufficio Tributi del comune, a cui il Suap invia telematicamente la pratica. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, comprende anche la concessione dello spazio pubblico (p. 77 tab. A allegata al D.lgs n. 222/2016).

3 Per le Fiere-sagre- mostre esposizioni e simili organizzate direttamente dall'amministrazione comunale, si applicano le norme di cui al comma 2-bis dell'art. 2, del presente regolamento. In questo caso, ciascuno dei partecipanti (venditori ambulanti-espositori di prodotti, spettacoli viaggianti ecc), dovrà inviare la Scia o Richiesta direttamente al Suap, con le modalità previste al successivo articolo 11 del presente regolamento.

4 Il Suap, acquisisce i pareri degli Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo (di norma: Polizia Municipale, servizio tributi, urbanistica, patrimonio, ASP), che sono tenuti a verificare, ciascuno per le proprie competenze, sulla base della documentazione prodotta, e del piano di sicurezza, di cui all'art. 3, del presente regolamento (Direttiva Ministero dell'Interno n. 1101/1/110 (10) del 18.07.2018- Piano di sicurezza), Il rispetto delle norme e delle condizioni per il regolare svolgimento dell'attività.

ART 9

(Ulteriori disposizioni riguardante lo svolgimento di fiera, feste, mercato, sagre o altre manifestazioni e trattenimenti all'aperto)

1 Nel caso in cui una fiera, festa, mercato, sagre o altre manifestazioni e trattenimenti all'aperto, non dovesse tenersi, per motivi riconducibili a cause atmosferiche, ordine pubblico o altro evento non prevedibile, le cui cause non dipendono comunque dalla volontà dell'organizzatore, il giorno di svolgimento può essere recuperato in altra data, da concordare con gli organi della polizia municipale e con l'Ufficio Suap del Comune.

2 Per eventi fieristici, mercati, sagre o altre manifestazioni e trattenimenti pubblici all'aperto, di cui al presente regolamento, per i quali è prevista una partecipazione oltre le 200 persone il promotore /organizzatore dovrà farsi carico integralmente anche delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia necessari allo svolgimento di attività e iniziative da loro promosse di carattere privato, fermo restando le prestazioni rese dalla Polizia Locale per l'espletamento del proprio servizio (art. 22 comma 3-bis del dl n. 50/2017).

ART. 10

(Spettacoli viaggianti: circhi equestri, parchi di divertimento, teatri viaggianti, giostre, autopiste ecc.- DEFINIZIONI)

(Normativa Statale di riferimento: artt. 68 e 69 del t.u.l.p.s. n. 773/31 -legge 18/03/1968, n. 337 e 29/07/1980, n. 390, circolare Min. Turismo e spettacolo 27/09/1989, n. 4803-D.P.R. 21/04/1994, n. 394-D.lgs 31/03/1998, n. 112- D.M. 19/08/1996 - D.M. 18/05/2007- circolare Ministero dell'Interno prot. N. 17082/114 del 01/12/2009. D.M. 13/12/2012 artt. 4, 6 e 7- tab. A allegata al D.lgs n. 222/2016)

1 Per spettacoli viaggianti si intendono:

a) Le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337 (art. 2 comma 1 del D.M. 18/05/2007- circolare Ministero dell'Interno 01/12/2009). Ovvero le attività inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23/04/69 e successivi aggiornamenti, comprese le piccole attrazioni della sezione I. Sono escluse dalla spettacolo viaggiante le attività di spettacolo artisti di strada (d.m. 13/12/2012).

- b) Le attrazioni Singole: quelli compresi nella sezione I dell'apposito elenco Ministeriale (autoscontro, giostra per bambini ecc.)**
- c) I Parchi di divertimento: complessi di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4, della legge 18/03/68, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni;**
- d) Per gestore: Soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69, del TULPS. Nel caso di parchi di divertimento, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore, o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;**
- e) Per conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.**
- f) Per tecnico abilitato: tecnico abilitato, iscritto in albo professionale che opera nell'ambito di proprie competenze;**
- g) Per organismo di certificazione: organismo di certificazione autorizzato per le attività del d.m. 13 dicembre 2012 od organismo notificato per le direttive applicabili all'attività da certificare.**

ART. 11

(Spettacoli viaggianti annuali permanenti- Regimi amministrativi- norme generali e codice di registrazione attività)

- 1 L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante a carattere annuale permanente, è soggetto al regime amministrativo dell'autorizzazione, rilasciata dallo S.U.A.P.**
- 2 Per gli spettacoli viaggianti con capienza fino a 200 persone, il suap trasmette la richiesta di autorizzazione, redatta sull'apposita modulistica predisposta e pubblicata sul portale Web del SUAP, al presidente della commissione di vigilanza L.P.S. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al Suap contestualmente all'istanza. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico è necessaria la relativa concessione.**
- 3 Per gli spettacoli viaggianti con capienza oltre le 200 persone, il suap trasmette la richiesta di autorizzazione al presidente della commissione di vigilanza L.P.S. che convoca la commissione, ai fini delle verifiche di cui al successivo comma 7, del presente articolo. L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al Suap contestualmente all'istanza. In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico è necessaria la relativa concessione.**
- 4 La completa attrezzatura con cui si svolge l'attività di spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione di vigilanza, allestita e funzionante, per la registrazione della stessa ai sensi dell'art. 4 del D.M. 18/05/2007.**

5 L'istanza di registrazione dell'attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che l'attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, quale ad esempio : il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc; in qualsiasi comune italiano a condizione che l'attività da controllare e valutare sia resa disponibile alla Commissione di vigilanza competente con tutta la documentazione occorrente in due copie.

6 Il richiedente, ai fini della registrazione e della contestuale assegnazione del codice, da parte del Comune, deve presentare un'idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, del D.M. 18/05/2007, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione, corredata dal manuale di uso e manutenzione e dal libretto dell'attività di spettacolo viaggiante. Sia il manuale d'uso e manutenzione che il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua Italiana, effettuate o da traduttori che abbiano una preesistente abilitazione, o da persone comunque competenti dell'attività di spettacolo viaggiante quali il costruttore o il tecnico abilitato. In entrambi i casi la traduzione deve essere asseverata presso i competenti uffici Giudiziari secondo la normativa vigente. Il Comune dopo aver effettuato la registrazione e rilasciato il relativo codice identificativo segnalerà al Ministero per i beni e le attività culturali- direzione generale per lo spettacoli dal vivo, in via telematica, i dati della attrazione, trattenendo l'originale della documentazione tecnica di supporto.

7 Ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 del D.M. 18/05/2007, modificato dall'art. 4 comma 4 del d.m. 13 dicembre 2012, la Commissione di vigilanza verifica:

- a) La corrispondenza per quanto possibile e visibile, fra l'attività di spettacolo viaggiante posta in essere e quella riportata nella documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 4, comma 2;
- b) La idoneità formale della suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, a firma di professionista abilitato, nell'ambito delle proprie competenze professionali o della apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato per lo specifico settore. La Commissione deve porre attenzione sulla circostanza che il professionista abilitato, chiamato a sottoscrivere la documentazione, non risulti legato da rapporto fisso di impiego nell'azienda del costruttore e/o del gestore dell'attività dello spettacolo viaggiante;
- c) Il regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

8 Nei casi in cui siano presenti attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante è necessario che nella documentazione consegnata alla Commissione di vigilanza sia contenuta anche un'autonoma dichiarazione a firma di professionista abilitato o certificazione di organismo di certificazione accreditato, che attesti che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla attività sui passeggeri non siano superiori ai limiti indicati nelle vigenti norme tecniche di riferimento (norme UNI EN 13814: 2005, Appendix G - Acceleration effects on passengers) o, in mancanza, negli standard di buona tecnica riconosciuti (ad esempio ASTM Committee F24). Ulteriori approfondimenti da parte della CCVLPS, debbano essere motivati (comma 5 art. 4 d.m. 2007 modificato dal d.m. 2012.

9 Acquisito il parere della Commissione Comunale di vigilanza, il SUAP, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio. Copia della registrazione, deve essere inviata dal Comune al Ministero per i beni ed attività culturali – direzione generale dello spettacolo da vivo (art. 4 comma 3 d.m 18/05/2007)

10 Nel caso di piccole attrazioni- balli a palchetto- teatrini di burattini- arene ginnastiche il parere della commissione è sostituito da asseverazione di un tecnico abilitato. Mentre per teatri viaggianti- circhi equestri e ginnastici – esibizioni moto- auto acrobatiche, il parere della commissione è reso in base alla verifica di idoneità della documentazione sottoscritta da tecnico abilitato. (art. 4 comma 4 d.m. 13/12/2012).

11 Per le strutture connotabili invece, come teatri viaggianti, circhi equestri e ginnastici, esibizioni di auto-moto acrobatiche, debbano essere preventivamente valutati, con esito positivo, ai fini della registrazione ed assegnazione del codice, da parte della CCVLPS. Ad analogo controllo dovranno, essere sottoposti tutti i casi di “nuovi allestimenti” connessi agli spostamenti di luogo per effettuare i vari spettacoli ed intrattenimenti, fatta salva la possibilità di sostituire i controlli con una dichiarazione redatta da tecnico abilitato, per i locali fino a 200 persone.

12 il codice deve essere collocato sull’attività tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati: Codice istat del Comune, /numero progressivo assegnato dal Comune/ anno di assegnazione. La targa metallica deve avere i seguenti requisiti: dimensioni: altezza minima 50 mm; lunghezza minima: 200 mm; spigoli arrotondati con raggio minimo R = 2,5 mm; fissaggio: in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti; Sistemi di fissaggio: saldatura, rivetti ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia. Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l’ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima. La compilazione della targa metallica dovrà essere fatta con lettere maiuscole in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un’altezza minima di 4 mm.

13 Ai sensi dell’art. 141 e seguenti del regolamento del TULPS, così come modificati dal D.P.R. 311/2001, la competenza ad accertare gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene di una specifica attività di spettacolo viaggiante, la cui tipologia non sia stata ancora compresa nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge n. 337/68, è della Commissione Comunale di Vigilanza.

14 In caso di cessione, vendita o dismissione dell’attività si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 4 del D.M. 18/05/2007. I codici identificativi della attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati.

15 Il soggetto che acquisti un’attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio, mediante segnalazione certificata di inizio attività. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve attraverso apposita istanza, far inserire l’attività esistente acquisita nel nuovo documento costitutivo della licenza stessa. Il nuovo gestore deve segnalare al comune, che aveva registrato l’attività e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell’attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 4 del D.M. 18/05/2007;

16 Nel caso in cui l’attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l’intermediario ecc.) nella veste di non gestore della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dal comma 9 e 10 dell’art. 4, del D.M. 18/05/2007, permangono a carico del gestore che acquisirà l’attività stessa. Qualora l’attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta ad un soggetto che la eserciterà definitivamente fuori dal territorio nazionale, il gestore cedente deve adempiere a quanto previsto dal comma 9, dell’art. 4 del suddetto D.M.

17 Nei casi in cui l'attività fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito ecc. debbono essere applicati i comma 9 e 10 dell'art 4 D.M. 18/05/2007. Tali forme di trasferimento del bene sono consentite nei soli casi in cui i soggetti terzi che acquisiscono a vario titolo l'attività siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del TULPS.

18 La verifica annuale è obbligatoria per ogni attività dello spettacolo viaggiante, e può essere effettuata, oltre che da tecnico abilitato, anche da un organismo di certificazione. Nel libretto dell'attività di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa.

ART. 12

(spettacoli viaggianti temporanei in occasione di feste, manifestazioni temporanee – regime amministrativo)

1 L'attività di spettacolo viaggiante svolta in modo temporaneo sul territorio comunale, in occasione di manifestazioni, spettacoli –trattenimenti pubblici, feste ed eventi simili, è soggetta ai seguenti regimi amministrativi:

a) **Autorizzazione**- Rientrano in questa categoria gli spettacoli viaggianti con capienza oltre le 200 persone, classificate come medie o grandi attrazioni (circhi equestri, gare e competizioni acrobatiche di moto o auto con strutture e allestimenti vari- Parchi di divertimento- Teatri viaggianti e simili). La Richiesta è presentata al SUAP con gli allegati indicati nel modello, mediante il portale suapCalabria, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio dello spettacolo.

a) **Segnalazione certificata di inizio attività condizionata (Scia Condizionata)**- Rientrano in questa categoria gli spettacoli viaggianti con capienza fino a 200 persone, classificate come piccole o medie attrazioni. La Scia è presentata allo SUAP con gli allegati indicati nel modello, mediante il portale suapCalabria, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dello spettacolo- (La SCIA CONDIZIONATA” avrà efficacia solo dopo il parere favorevole degli uffici comunali preposti alle verifiche e controlli di competenza nonché al rilascio della Concessione del suolo pubblico o nel caso di suolo privato, alla effettiva disponibilità).

2 Nel caso di spettacolo viaggiante, con tende, tribune o altri simili impianti, quali ad esempio:- circhi equestri –gare automobilistiche – teatri viaggianti ed attrazioni simili, dove è consentito al pubblico accedere per assistere allo spettacolo, con capienza superiore a 200 persone, è obbligatorio l'intervento della commissione comunale di vigilanza, al fine del rilascio della licenza di agibilità, (art. 80 del TULPS, e s.m.). Il Comune per tali spettacoli può prevedere il pagamento di una cauzione a garanzia di eventuali danni al patrimonio. L'importo da versare a garanzia è stabilito dal servizio finanziario competente dell'Ente, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

3 La Convocazione della Commissione di vigilanza L.P.S., per le verifiche sugli spettacoli viaggianti con capienza oltre le 200 persone, produce gli effetti previsti dal comma 3, del successivo art. 14 del presente regolamento.

5 Entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, Gli uffici tecnici comunali, individuano una o più aree pubbliche sul territorio comunale idonee ad ospitare spettacoli viaggianti di medie o grandi dimensioni muniti di tende, tribune o altri simili impianti.

6 Dovranno essere dichiarati agibili secondo la normativa vigente di settore, da parte di tecnici abilitati le aree non appartenenti al demanio comunale, messe a disposizione da privati per ospitare spettacoli viaggianti di qualsiasi categoria.

**ART. 13
(Giochi Gonfiabili- condizioni di esercizio)**

1 Sono attrazioni dello spettacolo viaggiante i giochi gonfiabili, classificate come medie strutture, destinati all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni (nota ANCI del 20/07/09). Riguardano strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico, hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio (il castello medievale, la balena, lo scivolo pagliaccio, lo scivolo gigante ecc.).

2 In base alla norma UNI EN 14960/2007, entrata in vigore in data 08/03/2007, i giochi gonfiabili dovranno essere costituiti da almeno sei punti di ancoraggio, ed essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 Km /h.

3 L'attività di giochi gonfiabili, è soggetta al regime dell'autorizzazione rilasciata dallo SUAP. In allegato alla richiesta, trasmessa mediante il portale regionale SuapCalabria, dovrà essere allegata la documentazione indicata nel modello di domanda.

all'invio al SUAP, di una segnalazione certificata di inizio attività, nella quale oltre alle complete generalità del richiedente, dovranno essere indicate le caratteristiche ed il tipo di gioco posto in esercizio.

4 L'esercizio dell'attività per giochi gonfiabili, è soggetta alle seguenti condizioni di esercizio:

- a) l'esercente dovrà tenere nei pressi dell'attrazione un anemometro per misurare la velocità del vento e per poter prontamente sgonfiare l'attrazione in caso di pericolo;**
- b) i giochi devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;**
- c) devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice;**
- d) In adiacenza alle attrezzature, dovranno essere posti materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;**
- e) il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro;**
- f) deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore dell'attrazione (titolare della licenza di cui all'art. 69) incaricato della sicurezza;**
- g) deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.**

ART 14

(Aspetti procedurali - tempi e adempimenti amministrativi per le attività di spettacoli-trattenimenti pubblici – manifestazioni varie)

1 Ai fini di una corretta gestione dei procedimenti amministrativi, riguardante le attività disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio Suap verifica:

- a) la corretta compilazione del modello di Scia o Istanza;
- b) la completezza e la regolarità formale dei documenti allegati alla Scia o Istanza;
- c) il rispetto dei tempi di trasmissione della pratica sul portale SuapCalabria, dal proponente o dal suo procuratore.

Successivamente trasmette entro 3 giorni lavorativi, gli atti agli uffici comunali interessati al procedimento amministrativo, per i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati (Vigili Urbani, Tributi, Urbanistica, Patrimonio, ecc), nonché al presidente della Commissione di vigilanza L.P.S. ovvero procede ai sensi del successivo comma 7.

2 La Commissione di vigilanza è convocata dal Presidente, o su propria delega, dal responsabile dello SUAP, mediante P.E.C. o altri sistemi informatici anche di messaggistica istantanea a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del responsabile del procedimento dell'Ufficio SUAP, deve essere inviato almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvi casi che giustificano l'urgenza, per i quali il termine può essere ridotto dal Presidente, sentiti i componenti della commissione ed il responsabile dello Suap.

3 Per gli spettacoli e trattenimenti pubblici per i quali è prevista la verifica ed il parere della Commissione CVLPS (art. 80 del Regio Decreto 18.06.1031, n. 773 e artt. 141 e 142 del reg. esecuzione), il procedimento amministrativo rimane sospeso fino al termine dei lavori della commissione.

4 Per gli spettacoli e trattenimenti pubblici per i quali NON è prevista la verifica ed il parere della Commissione di vigilanza, gli Uffici interessati, ai quali è stata trasmessa la pratica per le verifiche, sono tenuti ad inviare al Suap per iscritto il proprio parere in forma di assenso con eventuali prescrizioni o dissenso motivato, entro 3 giorni lavorativi nel caso di Scia, ed entro 5 giorni lavorativi nel caso di richiesta. In assenza di risposta il parere si intende favorevole. Nei casi in cui si rendono necessarie più accurate o maggiori verifiche, i termini possono essere prolungati al massimo di altri 2 giorni.

5 Fermo restante eventuali sospensione dei termini, il procedimento ad istanza dove non è previsto l'intervento della commissione di vigilanza, è concluso dallo Suap, almeno 3 giorni lavorativi prima della data fissata per lo spettacolo/trattenimento/manifestazione, con il rilascio del titolo autorizzativo, ovvero con esito negativo motivato.

6 Il responsabile dello SUAP, può convocare una conferenza di servizi entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, fissando la riunione non prima dei successivi 10 giorni, nel caso in cui si profilano peculiari condizioni di criticità connessi alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero dei partecipanti e alle caratteristiche dell'evento stesso. Alla conferenza sono invitati gli organi delle forze di polizia presenti sul territorio comunale, i componenti la commissione di vigilanza L.P.S. gli uffici ed i servizi comunali interessati, oltre al soggetto richiedente o suo rappresentante delegato. In questi casi l'istanza da parte del committente dovrà essere presentata al Suap almeno 60 giorni lavorativi prima della manifestazione. I termini del procedimento restano sospesi fino alla conclusione dei lavori della conferenza, che dovrà concludersi non oltre il termine di giorni 20 dalla prima riunione.

7 Se nel corso della verifica formale di cui al precedente comma 1, vengano accertate difformità sostanziali, mancanza di documenti ritenuti essenziali, ovvero altre irregolarità quali:

- Presentazione della pratica oltre i termini indicati nella domanda o nella Scia;
- Utilizzo di modulistica diversa da quella approvata e pubblicata dal Suap sul sito Web del Comune;
- Pratica trasmessa fuori dal sistema telematico SuapCalabria. Fatto salvo la possibilità di invio mediante P.E.C. nel caso in cui il sistema sia temporaneamente inattivo, e a condizione che al momento del suo ripristino la pratica sia immediatamente inserita nel portale, ovvero nei casi in cui è previsto da specifiche norme l'invio con modalità diverse;
- Procedura non chiara e non identificabile;
- Altre cause che non possono essere sanate (difformità con disposizioni di leggi o con le norme del presente regolamento). Il responsabile dello Suap interviene entro massimo 3 giorni lavorativi dalla ricezione, con la dichiarazione di irricevibilità della Scia o la inammissibilità della richiesta.

8 Fuori dai casi previsti dal precedente comma 7, è sempre possibile da parte dello SUAP, inviare una richiesta di completamento documentale (soccorso istruttorio) con preavviso di irricevibilità o inammissibilità, che non determina però l'interruzione dei termini del procedimento. Nel caso in cui la pratica non viene completata entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento, si procederà comunque con esito negativo.

10 Quando nel corso di manifestazione pubbliche sono presenti spettacoli viaggianti (giostre – attrazioni varie) ubicati in apposite aree circoscritte o delimitate, "Luna Park", con capienza oltre le 200 persone è sempre richiesto l'intervento delle verifiche della Commissione di Vigilanza.

ART. 15 (Sanzioni)

1 I trasgressori:

a) che violano gli orari di apertura e chiusura dell'attività di intrattenimento previsti dal presente regolamento, saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5,160,00, nonché il deferimento all'autorità Giudiziaria;

b) che violano il superamento delle emissioni sonore, previste dal presente regolamento, saranno puniti ai sensi della normativa vigente sull'inquinamento acustico, nonché con una sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 5,160,00;

c) che svolgono attività di intrattenimento danzante (artt. 68 e 69 del Tulp n. 773/31 e ss.mm.ii.), in aree non consentite o comunque che violano le norme di cui al presente regolamento saranno puniti ai sensi dell'art. 659 del c.p. nonché con il fermo immediato dell'attività e/o la chiusura dell'esercizio.

2 I trasgressori che svolgono:

a) spettacoli e/o intrattenimento, Feste di piazza ed altre, manifestazioni e trattenimenti all'aperto o al chiuso abusivi, saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.549,00 nonché quella accessoria di divieto immediato di prosecuzione dell'attività.

b) spettacoli od intrattenimenti con licenza negata, saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 413,00 a euro 2.478,00, e quella accessoria ordinanza di sospensione obbligatoria dell'attività condotta in difetto di autorizzazione o Scia non accolta.

c) trattenimenti e spettacoli abusivi in locale autorizzato anche per la somministrazione di alimenti e bevande o altra attività (art. 86 Tulps e legge n. 287/91), saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 413,00 a euro 2.478,00, e quella accessoria di sospensione obbligatoria dell'attività. Nel caso di reiterazione della violazione o di licenza negata è prevista la chiusura obbligatoria anche dell'altra attività per un periodo non superiore a sette giorni

3 il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni inserite nelle autorizzazioni (art. 17 del tulps), produrrà la sospensione o la revoca immediata del titolo, ed il divieto di prosecuzione immediata dell'attività, nonché l'informativa ai sensi del c.p.p. alla procura della Repubblica.

4 l'autorità competente ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'amministrazione comunale a cui sono devoluti i relativi proventi.

ART. 16 **(Norme di rinvio)**

1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme di cui al TULPS n. 773/31 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione nazionale e/o regionale riconducibile alla materia degli spettacoli e/o trattenimenti pubblici. Sono inoltre fatte salve, le norme previste dal regolamento comunale per il funzionamento della CCVLLP, approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio in data..... n.....

2 La modulistica comunale, pubblicata sul sito dello SUAP, per l'avvio delle attività previste dal presente regolamento, rimarrà valida fino all'approvazione e alla pubblicazione di quella regionale sul sito web del SURAP della Regione Calabria. E' fatta salva la modulistica prevista da altri Enti.